

litisconsorzio - necessario - in genere - comunione legale dei coniugi - atto di alienazione immobiliare compiuto da uno dei coniugi - azione revocatoria fallimentare - litisconsorzio necessario nei confronti dell'altro coniuge - Cass. n. 9660/2009

fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - in genere - comunione legale dei coniugi - atto di alienazione immobiliare compiuto da uno dei coniugi - azione revocatoria fallimentare - litisconsorzio necessario nei confronti dell'altro coniuge - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9660 del 23/04/2009

Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all'azione revocatoria esperita, ai sensi sia dell'art. 66 che dell'art. 67 legge fall., in favore del disponente fallito, non sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9660 del 23/04/2009

Revocatoria

ordinaria

pauliana

azione

corte

cassazione

9660

2009